

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4104

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOSSI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BUSIN, CAPARINI, FEDRIGA, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MOLTENI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SIMONETTI**

Restituzione dell'imposta municipale propria versata per l'anno 2014 per taluni terreni agricoli

*Presentata il 20 ottobre 2016*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende restituire agli agricoltori le somme versate per l'imposta municipale propria (IMU) per il 2014 per i terreni agricoli precedentemente esentati dal pagamento di tale tributo. L'imposta è stata infatti definita e applicata retroattivamente, nel 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, nonostante l'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante « Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente », stabilisca che le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo e, relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla

data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

Il comma 5-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (ora abrogato dal decreto-legge n. 4 del 2015), prevedeva l'emanazione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, per individuare i comuni nei quali applicare l'esenzione dall'IMU agricola, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni. Tali criteri risultavano modificativi dei criteri preceden-

temente vigenti ai fini dell'applicazione delle esenzioni dall'IMU sui terreni agricoli (prevista dalla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992), individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1993.

Successivamente il citato comma 5-*bis* è stato modificato dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha introdotto una diversificazione tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali e ha previsto un maggior gettito annuo non inferiore a 350 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014, derivante dalle riduzioni dell'ambito di applicazione delle esenzioni dall'IMU sui terreni agricoli.

A seguito all'individuazione dell'elenco dei comuni esentati, attraverso il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 novembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2014, tale gettito ha complessivamente evidenziato un effetto positivo per la finanza pubblica pari a 359.540.308 euro.

Successivamente, l'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2015 ha ulteriormente definito, ampliandolo dal 2015, l'ambito di applicazione dell'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli. Il nuovo ambito ha determinato la riduzione a 268.652.847,44 euro del maggior gettito atteso, prevedendo una serie di esenzioni per alcune fattispecie di terreni e restringendo l'inasprimento dell'imposizione stabilita nel 2012 e ulteriormente definita nel 2014. Il comma 3 di tale articolo 1 ha inoltre previsto l'applicazione dei nuovi criteri anche per la determinazione delle esenzioni dall'IMU agricola per l'anno d'imposta 2014.

In questo modo una serie di agricoltori, quelli non rientranti nell'ampliamento delle esenzioni dall'IMU previste dal decreto-legge n. 4 del 2015 e comunque non considerati esenti ai sensi dell'elenco previsto dal decreto del Ministro dell'economia

e delle finanze 28 novembre 2014, sono stati costretti al pagamento dell'imposta, anche se prima dell'entrata in vigore del comma 5-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2012, rientravano nel regime di esenzione.

I nuovi criteri, stabiliti nel 2015, hanno fatto riferimento alla sola posizione altimetrica, ossia all'altezza media del territorio comunale elaborata dall'ISTAT, mentre la vecchia normativa, uniformata a una politica di sostegno nazionale ed europea, individuava le aree agricole svantaggiate, che necessitavano dell'esenzione dall'IMU, attraverso l'utilizzo di un elenco di terreni elaborato sulla base di più *deficit* strutturali o appartenenti a comprensori di bonifica montana.

A dimostrazione dell'inadeguatezza dei criteri per il 2015, la normativa vigente, introdotta con il comma 13 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha previsto l'applicazione dell'esenzione dall'IMU, a decorrere dall'anno 2016, applicata sulla base dei criteri individuati dalla citata circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, esentando, altresì, dall'IMU:

*a)* i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, indipendentemente dalla loro ubicazione;

*b)* i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori;

*c)* i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.

Inoltre, la normativa vigente, introdotta con la legge di stabilità 2016, abroga, a decorrere dall'anno 2016, i commi da 1 a 9-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2015.

Il presidente dell'Unione provinciale agricoltori di Grosseto, a seguito di un'istanza di rimborso rigettata dal comune, ha prodotto ricorso alla commissione tributaria della provincia di Grosseto, rilevando eccezioni di incostituzionalità e di illegittimità nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2015. La commis-

sione tributaria provinciale di Grosseto (sezione 4, sentenza 402/4/15) ha accolto il ricorso e disposto la restituzione al contribuente dell'IMU pagata per l'anno 2014, ritenendo, peraltro, che la sola illegittimità riferita allo statuto del contribuente sia assorbente di tutte le altre motivazioni.

Tale sentenza apre la strada a una serie di ulteriori ricorsi per il rimborso dell'IMU, illegittimamente pagata dagli agricoltori per l'anno 2014. Tuttavia, spesso, l'entità

dell'imposta pagata è inferiore alle spese legali da sostenere per il ricorso.

Pertanto, la presente proposta di legge intende, da una parte, liberare la giustizia tributaria da un inutile intasamento e, dall'altra, evitare di aggravare di spese costose gli agricoltori contribuenti, restituendo agli eventi diritto quanto impropriamente versato, in applicazione di una norma già dichiarata illegittima.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

*(Restituzione dell'imposta municipale propria agricola per il 2014).*

1. Per l'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria (IMU) per i terreni agricoli considerati esenti sulla base dei criteri vigenti in data antecedente a quella dell'entrata in vigore del comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

2. I soggetti, esentati ai sensi del comma 1, che hanno versato l'IMU per i terreni agricoli per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, hanno diritto alla restituzione di quanto versato indipendentemente dalla data del versamento.

3. Ai fini della restituzione di quanto versato, i soggetti di cui al comma 2, anche attraverso le associazioni di categoria, presentano apposita domanda al comune competente che provvede, entro sei mesi dalla richiesta, alla restituzione delle somme versate a titolo d'imposta, senza applicazione di maggiorazioni o di interessi, previa comunicazione al Ministero dell'interno.

### ART. 2.

*(Disposizioni finanziarie).*

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo denominato « Fondo per la restituzione dell'IMU agricola 2014 » con una dotazione di 270 milioni di euro per l'anno 2017. Le risorse sono attribuite ai comuni obbligati a sostenere le spese per la restituzione delle imposte ai sensi del citato articolo 1, sulla base delle richieste pervenute e secondo le modalità applicative definite con apposite

linee guida emanate dal Ministero dell'interno. Le somme non impegnate nel 2017 possono esserlo nell'esercizio successivo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 270 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*17PDL0046280\*